RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 64

Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza

In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni:

a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui agli articoli 1 e 5, della legge 11 marzo 1926, n. 416, e all'articolo 165, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, nonche' dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici della Guardia di finanza nominati con determinazione del Comandante Generale, allorquando il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale del Corpo vittima del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidita' indicate nelle suddette leggi nell'adempimento del dovere;

b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del Collegio medico legale di cui all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' sono prese in esame pratiche relative al personale del Corpo della Guardia di finanza;

c) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa;

d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale del Corpo, ai sensi della legge 11 marzo 1926, n. 416, avanti alle commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo':

a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia.

Versione in vigore dal 27 marzo 2001, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Titolo	V — Norme transitorie e finali
Capo	III — Norme finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2001/art-64-competenze-ed-attribuzioni-degli-ufficiali-medici-della-guardia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it